



Edizione di martedì 16 Settembre 2025

CASI OPERATIVI

Fatturazione del ritiro di scarti tessili

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

CPB 2025-2026: adesione entro il prossimo 30.9.2025

di **Alessandro Bonuzzi**

PATRIMONIO E TRUST

Una nuova visione sull'interposizione? Le conclusioni della risposta a interpello n. 239/E/2025

di **Ennio Vial**

PENALE TRIBUTARIO

Emissione di fatture false: il pagamento del debito consente l'applicazione delle circostanze attenuanti

di **Marco Bargagli**

CRISI D'IMPRESA

L'emersione anticipata della crisi e gli obblighi di segnalazione del Collegio sindacale e del revisore

di **Paola Barisone**

CASI OPERATIVI

Fatturazione del ritiro di scarti tessilidi **Euroconference Centro Studi Tributari** **EuroconferenceinPratica** | Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>** 

Una società opera il ritiro di scarti tessili presso altre aziende.

In particolare, si tratta di materiale che viene ceduto da parte delle aziende senza un valore commerciale e che viene trattato come rifiuto.

Trattandosi di scarti tessili (art. 74, D.P.R. n. 633/1972), si chiede come deve essere fatturato il corrispettivo per il ritiro (trasporto) dei suddetti materiali effettuato presso le aziende produttrici degli scarti in oggetto.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**CPB 2025-2026: adesione entro il prossimo 30.9.2025**di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

**Assegnazione e trasformazione agevolata.
Il «nuovo» concordato preventivo biennale**

Scopri di più

Il **concordato preventivo biennale**, introdotto a regime dal D.Lgs. n. 13/2024, la cui disciplina è stata in seguito modificata dal D.Lgs. n. 81/2025, consente a **imprese e professionisti che applicano gli ISA** di siglare un “**accordo**” con il Fisco a seguito della formulazione di una **proposta** per la **definizione biennale del reddito** derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta IRAP.

La prossima proposta concordataria riguarda il **biennio 2025-2026**, la cui **accettazione** deve avvenire **entro il 30.09.2025**, oppure entro **l’ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, **mediante le seguenti 2 modalità alternative**:

- **invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello ISA** nel quale è presente il quadro P con l’accettazione, quindi con le modalità già previste nel 2024. In tal caso, tuttavia, è necessario **anticipare** l’invio della dichiarazione dei redditi **al più tardi al prossimo 30.09**, termine ultimo per i soggetti solari per accettare il CPB;
- invio del solo **quadro P entro il prossimo 30.09.2025**, allegato al Frontespizio del modello Redditi 2025. La **dichiarazione dei redditi del 2024 con gli annessi ISA** può essere inviata successivamente ma **entro il termine del 31.10.2025** (sempre per i soggetti solari).

Sul punto è intervenuta AssoSoftware, con il comunicato stampa del 17.04.2025, affermando che «*in considerazione del breve intervallo di tempo tra il termine dell’invio dell’adesione al CPB ... e quello ordinario per l’invio delle dichiarazioni fiscali (31 ottobre) e delle ulteriori attività necessarie per la predisposizione e gestione del nuovo flusso telematico, i Produttori di Software associati ad AssoSoftware ritengono prudente e consigliato creare un **unico flusso telematico** con l’intera dichiarazione utilizzandolo anche per l’adesione al CPB, esattamente come fatto lo scorso anno*»; sulla scorta di ciò l’ente ha invitato le software house a “**non implementare il modello di adesione al CPB separato dal modello dei redditi**».

Ad ogni modo, per permettere ai contribuenti la **trasmissione in forma autonoma dell’adesione**

al **CPB 2025-2026**, nella sezione “Tipo di dichiarazione” ubicata all’interno del Frontespizio del modello Redditi 2025 è stata inserita la nuova casella “**Comunicazione CPB**”, in cui va indicato il **codice 1 “Adesione”**.

Nel **Frontespizio**, poi, devono essere indicati **esclusivamente i dati anagrafici**, nonché le informazioni riguardanti il soggetto firmatario della “Comunicazione CPB” e la **presentazione telematica** da parte dell’intermediario incaricato.

La trasmissione del Frontespizio del modello Redditi 2025 contestualmente al modello CPB 2025-2026 **non** ha **natura dichiarativa**, bensì di sola comunicazione dell’adesione alla proposta concordataria.

Sempre **entro il 30.09.2025** è possibile comunicare, solo in forma autonoma, la **revoca** dell’accettazione al **CPB 2025-2026 comunicata in precedenza**. A tal fine, la nuova casella “Comunicazione CPB” va compilata con il **codice 2 “Revoca”**. Inoltre, nel **modello CPB vanno compilati i campi del codice ISA**, del **codice attività e della tipologia di reddito** (“1” se impresa o “2” se lavoro autonomo).

Una nuova visione sull'interposizione? Le conclusioni della risposta a interpello n. 239/E/2025

di Ennio Vial

OneDay Master

Casi professionali relativi agli utilizzi del trust

Scopri di più

La **risposta a interpello n. 239/E/2025** pubblicata ieri, 15.9.2025, affronta un interessante caso di **trust americano con beneficiari italiani**. Il trust è stato **costituito in California** dal prozio degli istanti, ora passato a miglior vita.

Dalla lettura dell'istanza si ricava che **il disponente era primo beneficiario e primo trustee del trust**, ma non solo. Al disponente, infatti, **l'atto istitutivo attribuiva**, altresì, il **potere discrezionale di revoca e modifica del trust** fino al momento del suo decesso.

Che **questo trust potesse risultare interposto**, secondo l'approccio italiano, appare ovviamente **scontato**. Infatti, anche tacendo in merito alla natura autodichiarata del trust, il **semplice potere discrezionale di revoca è sufficiente** (giustamente) a **considerarlo interposto**. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate si era già espressa con la [circolare n. 48/E/2007](#) e con la [risposta a interpello n. 111/E/2020](#).

Dopo la morte del disponente è stato nominato, quale nuovo trustee, una **persona fisica residente negli Stati Uniti**; si apprende dall'istanza che **detto trustee è incluso tra i beneficiari** (ma non tra gli istanti che sono tutti residenti in Italia). L'interpello, infatti, è stato presentato dai **beneficiari residenti in Italia** e dall'istanza si apprende che questi hanno diritto di **ricevere l'84% del fondo in trust**.

Dalla lettura emerge anche che, fino al decesso del disponente, il trust era qualificabile come "Grantor trust", ossia, come **trust interposto**, con la conseguenza che **tutti i redditi del trust erano stati dichiarati dal disponente** residente in America nella **propria dichiarazione dei redditi**.

Dopo la morte del disponente, il **trust ha cambiato natura**, trasformandosi in "NonGrantor Trust". Si tratta di un trust considerato dalla normativa fiscale americana come **un trust fiscalmente opaco**. Contestualmente alla **nomina del nuovo trustee**, il trust si caratterizza per **nuovi beneficiari, l'irrevocabilità e l'immodificabilità del trust stesso**.

I beneficiari chiedono la **qualificazione del trust come opaco**, trasparente o interposto con riferimento al periodo successivo al **decesso del disponente**, atteso che antecedentemente, quest'ultimo era unico beneficiario e non vi **erano beneficiari residenti in Italia**.

Dalla lettura emerge che **l'istanza non ha a oggetto il tema della fiscalità indiretta** e nemmeno del **monitoraggio fiscale**. Per quanto concerne il **monitoraggio fiscale**, ragionevolmente, gli istanti avranno ritenuto **chiare le indicazioni** fornite dalla [circolare n. 34/E/2022](#). Per quanto concerne la **fiscalità indiretta**, invece, dal lato del trust emerge che **i beni si trovano negli Stati Uniti**. Ebbene, sul presupposto che i beni si trovino sempre negli Stati Uniti e che il disponente **non sia mai stato fiscalmente residente in Italia**, difetta per certo il **requisito della territorialità ai fini dell'imposta di successione e donazione**.

Nella soluzione interpretativa proposta dal contribuente, gli istanti suggeriscono la **tesi che il trust risulti fiscalmente interposto nei loro confronti**, atteso che al par. 3.4 della [circolare n. 34/E/2022](#) viene chiarito che «*nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto*».

Si tratta della **tesi ampiamente criticata in dottrina**, secondo cui l'interposizione del trust si estenderebbe anche **all'ambito della fiscalità indiretta**. Viene, inoltre, evidenziato che, **dalla morte del disponente** (e primo trustee), il **trust non ha alcuno scopo negoziale**, se non quello dello **smantellamento del trust stesso con attribuzione dei beni ai beneficiari finali**.

Ragionevolmente, i beneficiari avranno ritenuto che, se i beni devono rientrare nell'attivo ereditario del disponente e, peraltro, il **trustee non deve far altro che smobilizzare detti beni** per assegnare i redditi ai beneficiari stessi, il trust sarà interposto nei loro confronti e questi dovranno dichiarare gli investimenti esteri **come se fossero direttamente riferibili a loro stessi**, sia ai fini delle **imposte dirette che del monitoraggio**.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, conclude ritenendo che **il trust in oggetto deve essere considerato trasparente**. È importante evidenziare le **osservazioni dell'ufficio volte a escludere la natura opaca o interposta**.

Che il **trust non possa essere considerato opaco** discende dal fatto che gli istanti, dopo la morte del disponente, hanno un diritto a ricevere **tutto il fondo e tutto il reddito secondo delle percentuali prestabilite**. L'unico potere discrezionale del trustee attiene al **mero differimento della distribuzione**. È, quindi, assente, in capo al trustee, una **qualsiasi discrezionalità in merito all'an e al quantum delle attribuzioni in discorso**.

Le osservazioni sono immediatamente comprensibili e **non necessitano di particolari commenti**.

Più complessa appare l'analisi in relazione ai motivi per cui l'Amministrazione finanziaria ha

considerato il trust non interposto. I passaggi interessanti da **segnalare sono di seguito descritti.**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che **la qualificazione fiscale del trust deve essere operata,** tenendo conto dell'assetto contrattuale **attualmente risultante dall'atto istitutivo.** Il chiarimento è di grande importanza atteso che, di fatto, **si accoglie la tesi della dottrina,** per cui **un trust originariamente interposto può perdere il suo stato di interposto,** quantomeno **alla morte dell'interponente.** L'interposizione del trust, pertanto, non può essere vista come un **peccato originale** dal quale **non è possibile ottenere assoluzione.**

Gli ulteriori elementi illustrati attengono al fatto che gli istanti **non hanno alcun rapporto né di parentela,** né di amicizia, né tantomeno di **natura professionale con il trustee.** Il chiarimento appare di sicuro interesse, atteso che dalla lettura dell'istanza si **apprende che il trustee è uno dei beneficiari,** ancorché non residente.

Dobbiamo, quindi, concludere che **la parziale coincidenza del trustee con i beneficiari non è motivo sufficiente per determinare l'interposizione del trust,** quantomeno in relazione ai beneficiari che non sono trustee. Tutt'al più si potrà ritenere (ma si badi che l'interpello non dice questo) che **il trust possa essere interposto solo nei confronti del beneficiario trustee.** Si darebbe vita a un **trust misto,** non come il caso affrontato dalla [circolare n. 48/E/2007](#) (dove per misto si intendeva in parte opaco e in parte trasparente), ma misto nel **senso di interposto verso taluni soggetti e non interposto verso altri.**

Si legge, inoltre, che **dopo il decesso del disponente il trustee ha posto in essere una serie di attività** per dare esecuzione al **programma negoziale quali:**

- la **vendita di alcune proprietà;**
- il **pagamento di consulenti;**
- la **chiusura conti correnti;**
- e alcune **attribuzioni già avvenute ai beneficiari.**

Si legge, inoltre, che il trustee ha evidenziato ai beneficiari che **l'amministrazione del trust richiederà molti mesi,** poiché il **disponente aveva diverse proprietà che dovranno essere raccolte e amministrate.** Ulteriori **aspetti contro l'interposizione** sono i seguenti:

- al **trustee sono riservati ampi poteri gestori** sul fondo in trust;
- il **trustee può essere revocato o sostituito solo per ordine del tribunale;**
- **nessun trustee sarà responsabile nei confronti dei beneficiari** se non per dolo o negligenza grave.

La risposta a interpello appare interessante, in quanto conferma che i trust, nel momento in cui giungono al termine, ad esempio, in ragione della morte del disponente, **non sono automaticamente interposti anche se il beneficiario ha diritto di pretendere il fondo dal trustee.**



Nel momento in cui **il trustee deve liquidare il patrimonio ai beneficiari**, nonostante questi vantino un diritto soggettivo all'attribuzione del fondo e dei redditi, **il trust sarà considerato trasparente**, ma **non interposto nei loro confronti**.

Una ulteriore questione che, infine, vogliamo attenzionare, attiene alla posizione che **il Fisco ha esplicitato nella [circolare n. 34/E/2022](#) e che viene citata nella risposta da parte degli istanti** per cui il trust interposto è tale anche ai fini delle imposte indirette. Ci si può chiedere se **l'interpello in commento** possa rappresentare una **rivisitazione di quella tesi**.

Dobbiamo, purtroppo, ricordare che **l'interpello non ha a oggetto il comparto delle imposte indirette**; tuttavia, apparirebbe oltremodo singolare **ritenere che il trust**, che alla morte del disponente si consolida trasformandosi in un trust trasparente, dal punto di vista della fiscalità diretta, **risulti invece interposto ai fini della fiscalità indiretta**.

Chi scrive interpreta (o almeno spera) che **la risposta in questione** possa essere vista come un primo passo di un cammino **verso la rivisitazione della tesi** della [circolare n. 34/E/2022](#), ripresa successivamente dalla **risposta n. 176/E/2023**.

Emissione di fatture false: il pagamento del debito consente l'applicazione delle circostanze attenuanti

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale

Scopri di più

Con il termine di **frode fiscale** si è soliti fare riferimento a fenomeni posti in essere con il precipuo scopo di **ottenere un indebito risparmio d'imposta**.

In particolare, come evidenziato dal **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali (circolare n. 1/2018 del Comando Generale della G. di F. Volume I – Parte I – Capitolo 1 “Evasione e frode fiscale”, pag. 10 ss.)**, nella **frode fiscale**, ai fini IVA, sono ricomprese quelle **fattispecie di reato** sanzionate dagli **artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)**, **3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)** e **8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)** del D.Lgs. n. 74/2000.

Sul punto, l'**ordinamento penale – tributario** prevede l'**applicazione di particolari sanzioni a carico dei soggetti coinvolti consapevolmente in una frode fiscale**, ossia:

- la **reclusione da 4 a 8 anni** nei confronti di **chiunque**, al **fine di evadere le imposte** sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di **fatture** o altri documenti **per operazioni inesistenti** indica, in una delle **dichiarazioni** relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi** (ex **2, D.Lgs. n. 74/2000**). Il fatto **si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, quando tali fatture o documenti **sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie** o sono comunque **detenuti a fine di prova** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Infine, qualora **l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro**, si applica la reclusione da **1 anno e 6 mesi a 6 anni**.
- la **reclusione da 4 a 8 anni** nei confronti di chiunque, al fine di **consentire a terzi l'evasione delle imposte** sui redditi o sul valore aggiunto, **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (ex **8, D.Lgs. n. 74/2000**).

Sotto il profilo dell'onere della prova, qualora la polizia giudiziaria acquisisce, nel corso di una verifica fiscale, specifici **elementi indiziari circa il compimento di un reato**, la **frode fiscale** deve

essere **adeguatamente dimostrata e documentata dagli organi di controllo** e dai verificatori, **fornendo la prova dell'accordo fraudolentemente posto in essere tra interposto e interponente**, per ottenere gli **indebiti benefici fiscali**, nonché della **consapevole partecipazione** alla frode stessa dei diversi soggetti che, a vario titolo, risultano **nella stessa coinvolti** (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della G. di F. Volume III – Parte V – Capitolo 6 “*Il riscontro analitico – normativo sull'osservanza della disciplina IVA*”, pag. 202 ss.).

L'ordinamento giuridico prevede anche **specifiche circostanze attenuanti del reato**, come previsto dall'[art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, a mente del quale:

- fuori dai casi di non punibilità, **le pene** per i delitti di cui al presente decreto **sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie** indicate [nell' art. 12](#) se, **prima della chiusura del dibattimento** di I grado, **il debito tributario**, comprese **sanzioni amministrative e interessi**, è estinto;
- quando, **prima della chiusura del dibattimento**, **il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione** anche a seguito delle **procedure conciliative e di adesione all'accertamento**, l'imputato ne dà **comunicazione al giudice** che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle Entrate **con indicazione del relativo procedimento penale**.

Inoltre, per i **delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000** l'applicazione della pena, ai sensi dell'[art. 444, c.p.p.](#), **può essere chiesta dalle parti** solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di I grado, **il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto**, nonché quando **ricorre il ravvedimento operoso**.

Con riferimento alla rilevanza delle circostanze attenuanti previste dall'[art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), in ipotesi di frode fiscale, interessanti Principi di diritto sono stati recentemente diramati dalla Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 36484/2024.

In via preliminare, osservano gli ermellini, la Corte territoriale ha osservato che il contribuente **aveva sottoscritto due documenti relativi alle prestazioni e al pagamento delle fatture emesse aventi ad oggetto operazioni inesistenti, tenuto conto che mancava la documentazione a supporto e perché l'importo richiedeva la disponibilità di strutture e personale di cui il soggetto emittente della fattura era priva**.

Correttamente, i giudici di merito, **hanno ritenuto irrilevante la contabilizzazione delle fatture che è fenomeno tipico e ricorrente nelle condotte di evasione fiscale**.

Il giudice stesso ha evidenziato che l'imputato aveva agito con **la piena consapevolezza di non aver fornito le prestazioni fatturate, perseguendo l'intento di permettere a soggetti terzi di abbattere l'imponibile e di acquisire un indebito credito IVA** mediante l'annotazione a fine anno di fatture passive per importi significativi.

Tuttavia, **ferma restando la penale responsabilità per i reati ascritti**, la suprema Corte rileva che, sulla base del più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, anche **l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera l'obbligo di pagamento d'imposta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni delle fatture**, con la conseguenza che lo stesso **consente di usufruire di alcuni benefici**, tra i quali:

- la possibilità di richiedere **l'applicazione della pena su richiesta delle parti** ossia il c.d. **"patteggiamento"**;
- il **riconoscimento della circostanza attenuante** prevista dall' [13-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), che, quindi, trova **applicazione anche alle fattispecie criminosa** prevista dall'[art. 8, D.Lgs. n. 74/2000](#);
- l'esclusione dell'applicazione della misura cautelare della **confisca per equivalente**.

Infatti, con il **D.Lgs. n. 87/2024**, il Legislatore ha sancito che il **sequestro dei beni** finalizzato alla confisca per equivalente **non opera**, nella particolare ipotesi in cui il debito tributario è in **corso di estinzione mediante rateizzazione**, anche a seguito di **procedure conciliative o di accertamento con adesione**.

Le nuove disposizioni intendono così valorizzare le **condotte virtuose** del contribuente poste in essere con il precipuo scopo di **riparare il danno erariale** mediante **l'estinzione dell'obbligazione tributaria**.

A norma dell'[art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#) (rubricato **"confisca"**), nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[art. 444, c.p.p.](#) per uno dei delitti previsti dal suddetto decreto, è sempre **ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona **estranea al reato**, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, **per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto**.

Tuttavia, per **effetto delle recenti modifiche normative**, le disposizioni contenute nell'[art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), prevedono che, salvo che **sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, **tenuto altresì conto della gravità del reato**, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca per equivalente **non viene disposto** se il debito tributario **è in corso di estinzione mediante rateizzazione**, anche a seguito di **procedure conciliative o di accertamento con adesione** sempre che, in detti casi, il contribuente **risulti in regola con i relativi pagamenti**.

CRISI D'IMPRESA***L'emersione anticipata della crisi e gli obblighi di segnalazione del Collegio sindacale e del revisore***

di Paola Barisone

Seminario di specializzazione

Crisi di impresa: approccio operativo nella scelta dello strumento di reazione alla crisi

Scopri di più

L'attività dell'organo di controllo e gli obblighi di segnalazione

Ai sensi dell'[art. 2403, c.c.](#), il **Collegio sindacale** è tenuto a **vigilare sull'adeguatezza degli assetti organizzativi** amministrativi e contabili adottati **dalla società e sul suo concreto funzionamento**.

Il CNDCEC ha completamente innovato il **documento Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate a dicembre 2024**, per recepire le innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 al CCII.

La **norma 11.1** di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC **vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi**, amministrativi e contabili adottati dalla società, **risultino adeguati** a rilevare tempestivamente **segnali di perdita di continuità aziendale**.

In base alla **norma 3.5**, per **assetto organizzativo** si intende il **sistema di funzioni e di organigramma** e, in particolare, il **complesso delle direttive e delle procedure** stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato **livello di competenza e di responsabilità**; mentre, sulla base della **norma di comportamento 3.7**, il **sistema amministrativo-contabile** è **l'insieme delle direttive**, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la **completezza**, la **correttezza** e la **tempestività di una informativa societaria attendibile**, in accordo con i Principi contabili adottati dall'impresa.

Il sistema, pertanto, è adeguato, se **presenta una struttura idonea alle dimensioni dell'impresa** e alla **rilevazione tempestiva della crisi di impresa** e della perdita della continuità aziendale e possa consentire all'organo amministrativo l'adozione delle **misure più idonee per il suo superamento**.

Qualora nel corso dell'attività di vigilanza, il Collegio sindacale dovesse **evidenziare rischi di inadeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile**, il Collegio sindacale

dovrà richiedere all'organo amministrativo **l'adozione di immediate azioni correttive e monitorarne l'attuazione.**

Nel caso in cui l'organo amministrativo **non fornisca risposta alla segnalazione** (o la fornisca in modo inadeguato), l'organo di controllo dovrà **verbalizzare le proprie ragioni nel corso della riunione dell'organo amministrativo (norma di comportamento 3.3)**, esprimendo il **proprio dissenso** ed evidenziando la possibilità di convocazione dell'assemblea dei soci per mancata attivazione **da parte degli amministratori o per omissioni ovvero per ingiustificato ritardo** ([ex art. 2406, c.c.](#)).

Pertanto, gli **strumenti a disposizione dell'organo di controllo sono molteplici**, come previsti dal Codice civile, e includono:

- il **potere di ispezione e di controllo diretto sugli amministratori** la possibilità di chiedere informazioni sulle operazioni sociali e le società controllate, **lo scambio di informazioni con organi di controllo** di società controllate, e l'accesso alla documentazione aziendale ([2403-bis, c.c.](#));
- In caso di inadempienze, l'organo di controllo può richiedere **l'adozione di provvedimenti** (come l'impugnazione di delibere nulle o annullabili ([2377](#) e [2406, c.c.](#))) o anche **denunciare i fatti all'autorità giudiziaria** in caso di gravi irregolarità o crisi ([art. 2446, 2447](#) e [2482-bis](#) – [art. 2487, c.c.](#)).

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'[art. 2408, c.c.](#), i **sindaci debbono raccogliere la denuncia del socio che ritiene censurabili le modalità di gestione**. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il Collegio sindacale deve **indagare senza ritardo sui fatti denunciati** e presentare le sue conclusioni ed **eventuali proposte all'assemblea**; deve, altresì, nelle ipotesi previste dal [comma 2 dell'art. 2406, c.c.](#), **convocare l'assemblea**. Occorre, inoltre, precisare che **lo statuto della società** può prevedere per la denuncia **percentuali minori di partecipazione**.

L'obbligo di segnalazione di cui all'art. 25-octies, CCII

L'[art. 25-octies, CCII](#), prevede, a **carico dell'organo di controllo** societario e del **soggetto incaricato della revisione legale** (a seguito del terzo Correttivo, il D.Lgs. n. 136/2024), nell'esercizio delle rispettive funzioni, **l'onere di comunicare**, per iscritto, all'organo amministrativo, **la sussistenza dei presupposti**, di cui all'[art. 2, comma 1, lett. a\) e b\), CCII](#), per la presentazione dell'istanza di **composizione negoziata della crisi d'impresa**, di cui all'[art. 17, CCII](#).

La segnalazione deve **essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione**, e contiene la **fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in **ordine alle iniziative intraprese**. In

pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'[art. 2403, c.c.](#).

I presupposti di cui all'[art. 2, comma 1, lett. a\) e b\), CCII](#), si riferiscono rispettivamente **alla situazione di:**

a) **«crisi»**, ovverosia lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**;

b) **«insolvenza»**, vale a dire lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il **medesimo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo**, ai sensi del [comma 1 dell'art. 25-octies, CCII](#), e la vigilanza sull'andamento delle trattative, **sono valutate ai fini della responsabilità** prevista dall'[art. 2407, c.c.](#), nonché per **l'attenuazione o esclusione della responsabilità** prevista dall'[art. 2407, c.c.](#), o dall'[art. 15, D.Lgs. n. 39/2010](#).

La segnalazione è, in ogni caso, considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni, di cui all'[art. 2, comma 1, lett. a\), CCII](#), da parte dell'organo di controllo o di revisione. Quindi, **la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi**, che rende probabile l'insolvenza.

Resta sottinteso che **gli organi di controllo e il revisore devono sempre tenere un comportamento diligente** nell'esercizio dei doveri di verifica e controllo **che incombono su di essi**, nell'esercizio delle rispettive funzioni, in quanto hanno **l'obbligo di monitorare la sostenibilità dell'esposizione di debito** della società e le sue proiezioni finanziarie future a livello di **adeguatezza dei flussi di cassa prospettici**, che debbono consentire di far fronte alle **obbligazioni nei successivi 12 mesi**.

I sindaci, come noto, ai sensi dell'[art. 2407, comma 1, c.c.](#), devono **adempire i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico**.

Nel caso di **organo di controllo**, la suddetta segnalazione deve essere effettuata dall'organo **in via collegiale**, nel suo complesso, e **non dai singoli componenti**.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'[art. 25-decies, CCII](#), le **banche e gli altri intermediari finanziari**, di cui all'[art. 106, TUB](#), quando comunicano al cliente **variazioni in senso peggiorativo** del rating creditizio o del grado di affidabilità, oltreché sospensioni o revoche degli affidamenti, **ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti**.

Le verifiche da parte dell'organo di revisione

L'[art. 25-octies, CCII](#), fa espresso riferimento alla **necessità di intercettare lo stato di crisi** inteso come «*lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*» o l'insolvenza che «*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*».

Pertanto, appare necessario che **l'organo di revisione contabile proceda a un controllo dei flussi di cassa prospettici** e in particolare del **piano di tesoreria a 12 mesi**, per verificare eventuali tensioni finanziarie e/o deficit di cassa; **situazione da segnalare anche in assenza di criticità immediate** e che vi siano frequenti interlocuzioni con l'organo di controllo.

Il revisore e l'organo di controllo dovranno, altresì, tenere in considerazione i **segnali previsti dal Legislatore** all'[art. 3, comma 4, CCII](#), al fine di **agevolare la tempestiva emersione della crisi**.

Segnale di crisi	Condizioni	Documentazione da richiedere
Debiti per Retribuzioni	Scaduti da oltre 30 giorni e superiori alla metà dell'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili	Libro unico del lavoro – schedario contabile personale dipendenti – evidenza pagamenti eseguiti – contante corrente bancario.
Debiti verso Fornitori	Scaduti da almeno 90 giorni e di ammontare superiore ai debiti non scaduti.	Esame scadenziario fornitori per anzianità – bilancio di verifica – evidenza movimentazioni schede fornitori
Esposizioni Bancarie	Scadute da oltre 60 giorni o sconfinamenti scaduti da almeno 60 giorni, purché rappresentino il 5% del totale delle esposizioni.	Esame della centrale rischi Banca D'Italia – estratti conto bancari – liquidazioni evidenza liquidazioni
Debiti Tributarî e Contributivi ed esposizioni ADRi	Superamento di soglie previste dall' art. 25-novies, CCII , riguardo all'INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate per IVA, e ADR per i debiti iscritti a ruolo.	Confronto uniEmens e modelli versamento F24 per l'INPS, oltre estratto contributivo ditta – dati annuale INAIL e modello di versamento F24 – Confronto comunicazione LIPE trimestrale modelli F24 di versamento per concerne l'IVA – controllo EQ per verificare la presenza di ca ADR

In caso di **emersione di segnali di allarme**, il revisore contabile deve agire **richiedendo tempestivamente**, in forma scritta e tramite PEC, all'organo amministrativo, **le ragioni per le quali sussistono tali scostamenti**.



Qualora l'organo amministrativo dia conferma della situazione di crisi, **l'organo di revisione dovrà eseguire tempestivamente la segnalazione per iscritto**, con indicazione delle motivazioni e del **termine massimo di risposta di 30 giorni e inviarla a mezzo PEC entro 60 giorni** dalla conoscenza dello stato di crisi all'organo amministrativo e per conoscenza al **Collegio sindacale**, che dovrà **monitorare la risposta dell'organo amministrativo** medesimo in ragione di quanto disposto dall'[art. 2403, c.c.](#).

Resta inteso che, se a seguito della segnalazione e della sussistenza di incertezze in ordine alla continuità aziendale (going concern), **il giudizio del revisore sul bilancio non potrà che essere negativo.**